



COMUNE DI BRIGA ALTA – PROV. DI CUNEO

Piazza Pastorelli n°1 – 18025 Briga Alta

Cod. Fisc./P.I. 00553180043

email briga.alta@ruparpiemonte.it PEC briga.alta@cert.ruparpiemonte.it

Prot. N. 1436/2022

ORDINANZA N. 4 DEL 30.06.2022

OGGETTO: Ordinanza di istituzione di divieto di sosta permanente lungo la viabilità interna delle frazioni Piaggia, Upega e Carnino.

IL SINDACO

- **CONSIDERATO** che l'attività di controllo degli stalli di sosta riservati ad operazioni di carico/scarico merci risulta assai difficoltosa in quanto non sufficientemente regolata sotto il profilo temporale;
- **VALUTATO** che tale situazione determina l'utilizzo indiscriminato della viabilità per operazioni di carico/scarico merci anche da parte di coloro che non ne hanno titolo a discapito di mezzi a ciò specificamente deputati, spesso di dimensioni ingombranti, i quali si trovano a dovere effettuare operazioni a centro strada ed in condizioni che provocano disagio al normale traffico veicolare e pedonale;
- **CONSIDERATO** che, inoltre, l'ampiezza delle carreggiate stradali interne alle borgate comunali risulta tale da non consentire la sosta prolungata senza causare disagi;
- **VALUTATO** che, a causa della sosta prolungata di veicoli lungo la viabilità, si sono verificate situazioni in cui si è creato ostacolo ed intralcio al regolare transito di altri veicoli ed a mezzi di soccorso nonché al transito pedonale;
- **RITENUTO** di dover provvedere ad una diversa regolamentazione della circolazione e delle soste al fine di garantire una maggiore sicurezza e fluidità della stessa all'interno delle borgate Upega, Piaggia e Carnino;
- **VISTO** l'art. 7 comma 1 lett. d) e 39 del D.Lgs 30.04.1992, n. 285 e s.m.i;
- **VISTO** l'art. 157, comma 5 del D.Lgs 30.04.1992, n. 285 e s.m.i;
- **VISTO** l'art. 351, comma 2 del D.P.R. 495/1992 ;
- **VISTO** il D.L.vo 267/2000;
- **VISTO** il D.vo 267/200

ORDINA

- per i motivi in premessa indicati, l'istituzione del divieto di sosta permanente con rimozione forzata lungo la viabilità interna delle borgate Upega, Piaggia e Carnino con decorrenza dal 01 Luglio 2022;
- ai sensi dell'art. 37 comma 3 D.Lvo 30/04/1992 contro la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni e con le modalità previste dall'art. 74 del D.P.R. 16/12/1992 n.495 al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, che decide in merito. Entro il medesimo termine è altresì ammesso ricorso al TAR Piemonte. La violazione alla disposizioni di cui al presente provvedimento verrà sanzionata ai sensi dell'art. 7 CDS.

Briga Alta li 30.06.2022

IL SINDACO

(LANTERI d.ssa Federica)